

**Protocollo condiviso da
Tribunale per i Minorenni di Venezia
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia
Ordine distrettuale degli Avvocati di Venezia
per l'organizzazione delle udienze penali**

- Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l'art. 83, commi 6 e 12 e 12 bis come da ultimo modificato dal D.L. 30 aprile 2020 nr 28;
- considerato che presso il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni è stato installato il collegamento audiovisivo con utilizzo del programma "Teams" secondo le indicazioni del DGSIA;
- lette le delibere della Settima Commissione del CSM del 26 marzo e del 1° aprile 2020;
- considerato che l'adozione di deroghe ai principi cardine ed essenziali al pieno e completo esercizio della giurisdizione e della difesa, come quello che prevede la partecipazione in aula del diretto interessato, libero nella persona e in condizione di avere un costante e continuo colloquio con il proprio difensore, si impone in via eccezionale ed unicamente per lo stretto tempo necessario a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica dell'intero paese ed il grave pericolo per la salute dei soggetti che partecipano alla celebrazione dei processi
- atteso che appare necessario un accordo tra magistrati e avvocati sulle modalità di organizzazione delle udienze penali da svolgere nel periodo di emergenza sanitaria in atto, vengono concordate le seguenti misure organizzative:
 - 1) Le udienze di convalida dell'arresto, l'interrogatorio di garanzia e le udienze in genere con soggetti detenuti o in custodia cautelare, nei limiti di cui all'art 12 bis D.L. n 18/2020 come novellato dall'art 3 del D.L. nr 28/2020 vengono condotte in linea generale attraverso sistemi di collegamento da remoto.
 - 2) Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, comprese l'Avvocatura, le Forze dell'Ordine e gli Istituti penitenziari.
 - 3) Nei casi di arresto la polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel relativo verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente in sede di convalida, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto. Se è avvenuta la conduzione dell'arrestato presso la propria abitazione la polizia giudiziaria indicherà al Pubblico Ministero e al difensore, per quanto possibile, il Comando o l'ufficio di Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza presso il quale l'arrestato potrà essere condotto per l'udienza di convalida e per contatti riservati con il difensore prima, durante e dopo l'udienza.
 - 4) Il difensore nel momento in cui riceverà l'avviso dell'avvenuto arresto potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova

l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale ovvero in una successiva comunicazione al P.M. in caso di mancato contatto con il difensore prima della chiusura del verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

- 5) Il Pubblico Ministero nella richiesta al GIP di convalida dell'arresto comunicherà se vi è stata adesione del difensore alla celebrazione dell'udienza da remoto e comunque se è possibile tale modalità in considerazione del luogo di detenzione dell'indagato.
- 6) Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto sarà garantita, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza di convalida, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
- 7) L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo ove si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra Avvocato e arrestato.
- 8) La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
- 9) Al fine di permettere al difensore di esaminare gli atti dell'arresto senza dover accedere agli uffici giudiziari e quindi per evitare spostamenti sul territorio e contatti tra persone nel periodo di emergenza sanitaria, la Segreteria del Pubblico Ministero, dopo aver verificato la completezza degli atti, provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o altri mezzi di trasmissione di volta in volta concordati con lo stesso difensore. Il difensore, dopo aver ricevuto gli atti, è tenuto a comunicare alla Segreteria se intende solo consultarli ovvero se provvede anche a stamparli, ottenendo in tal modo il rilascio di copia; in tale ultimo caso nella comunicazione attesterà altresì il suo impegno a provvedere al pagamento dei diritti di copia come per legge (artt. 267 e segg. del D.P.R. 115/2002 e successivi aggiornamenti tariffari) dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, a semplice richiesta della Segreteria stessa. La Segreteria provvederà in ogni caso ad annotare nel fascicolo processuale il numero delle pagine trasmesse al difensore per via telematica.
- 10) Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.
- 11) Nel giorno e nell'ora dell'udienza l'avvocato riceverà una e-mail contenente un link al quale dovrà collegarsi per accedere alla stanza virtuale per l'udienza o contenente l'invito a collegarsi ad una riunione team (si precisa che in entrambi i casi non è necessario avere l'applicativo *Microsoft teams*, ma è sufficiente l'opzione di accesso via web).
- 12) Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (P.M. indagato, difensore, eventuale interprete) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da

individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata da COVID-19. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

- 13) Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
- 14) Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
- 15) Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile di teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata su "Teams".
- 16) Verrà comunque garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p.
- 17) Al fine di evitare il più possibile spostamenti e contatti tra le persone, stante l'emergenza sanitaria in corso, fino al 31 luglio 2020 le sentenze di estinzione del reato, comprese quelle ex art. 29 del D.P.R. 448/88 per esito positivo della messa alla prova sulla base delle relazioni degli operatori dell'USSM, verranno pronunciate fuori udienza e le sentenze di non luogo a provvedere ex art. 27 D.P.R. 448/88 per irrilevanza del fatto verranno pronunciate in camera di consiglio senza audizioni.

Ai fini di garantire il contraddittorio, il parere dell'USSM nel caso di cui all'art 29 D.P.R. 488/88, dovrà essere comunicato al difensore almeno 10 giorni prima dell'udienza già fissata, unitamente alle conclusioni del P.M.

Il difensore potrà presentare le proprie conclusioni con memoria scritta, da inviarsi a mezzo Pec all'indirizzo penale.tribmin.venezias@giustiziacert.it, almeno 5 giorni prima dell'udienza.

Tali sentenze verranno comunicate al difensore per via telematica a cura della cancelleria.

Venezia., li 15 maggio 2020

La Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia

Maria Teresa Rossi



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia

Mansueto Crepaz



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Giuseppe Sacco



ALLEGATO

Brevi istruzioni operative per la partecipazione all'udienza in videoconferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la videoconferenza dovrà essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.